



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di ROMA

Diciassettesima sezione civile (già nona)

in persona del giudice dott.ssa Stefania Garrisi e in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 63368 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2013 proposta da:

MULTIMEDIA FILM PRODUCTION SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE QUATTRO FONTANE, n. 15, presso lo studio dell'avv. CARICATO CRISTINA, che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine dell'atto di citazione

ATTORE

E

BOLERO FILM SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, n. 17, presso lo studio dell'avv. CANFORA MAURIZIO, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione

CONVENUTA

OGGETTO: inadempimento del contratto e risarcimento del danno

CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 13/9/2017

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione regolarmente notificato la MULTIMEDIA FILM PRODUCTION SRL conveniva, innanzi a questo Tribunale, la BOLERO FILM SRL per ottenerne la condanna, previa dichiarazione di risoluzione del contratto di produzione cinematografica sottoscritto tra le parti in data 10/8/2012, al pagamento della somma di



€ 11.873.260,20 a titolo di risarcimento del danno derivato dall'inadempimento del contratto.

Si costituiva in giudizio la BOLERO FILM SRL che resisteva nel merito alla domanda attrice chiedendone il rigetto. In via riconvenzionale chiedeva, previo accertamento del grave inadempimento della stessa Multimedia e previa declaratoria di risoluzione del contratto, la condanna della stessa al pagamento della somma pari ad € 109.291,99 per spese non rimborsate, oltre la condanna per lite temeraria.

Disposta ed espletata la prova orale la causa, all'udienza del 13/9/2017 veniva trattenuta per la decisione con l'assegnazione dei termini abbreviati (40 giorni) per il deposito delle comparse conclusionali e successivo termine di giorni 20 (venti) per il deposito di memorie di replica.

2. Nel merito, la domanda principale è fondata e va dunque accolta.

Con contratto sottoscritto tra le parti in data 10/8/2012 (cfr. doc. 1 allegato all'atto di citazione) la società Multimedia, produttrice del film «Dracula di Dario Argento» conferiva alla Bolero l'incarico di curare per suo conto la distribuzione cinematografica del film nel territorio indicato al punto 1.a del medesimo contratto (Italia, San Marino, Stato di Città del Vaticano, Principato di Monaco, Svizzera italiana, Malta, ex colonie italiane esclusivamente di lingua italiana, art. 2 del contratto).

L'istruttoria svolta consente di ritenere provati gli inadempimenti lamentati da parte attrice nei confronti della convenuta.

Nel dettaglio, con riferimento all'art. 5 del contratto, è stato previsto l'obbligo per la Bolero di collocare il film in almeno 200 schermi digitali nelle città capozona e di effettuare la prima uscita del film su scala nazionale il 22 novembre 2012, oltre a eventuali copie in 35mm, per le quali Bolero doveva preventivamente garantire *“un minimo di schermi non inferiore a 40”* (cfr. art. 4, lett. c) del contratto).

Premesso che per città capozona devono intendersi quelle elencate dall'art. 26 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 28 *«Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»* e quindi Roma, Torino, Bologna, Napoli, Bari, Cagliari, Milano, Genova, Padova, Firenze, Catania e Ancona, l'attrice deduce che l'inadempimento della convenuta si è concretizzato in 1) in una distribuzione ridotta dal punto di vista degli schermi, 2) in una distribuzione ridotta dal punto di vista delle



cosiddette «città capozona» 3) in una distribuzione ridotta dal punto di vista degli orari in quanto gli usi del settore prevedono almeno 4 proiezioni giornaliere del film in ciascuna sala).

In relazione a tali doglianze la convenuta non ha contestato la circostanza dell'omessa distribuzione nei 200 schermi contrattualmente previsti, ma ha tuttavia sostenuto che, considerato che nelle città capozona vi sono complessivamente soli 170 impianti cinematografici (come da elenco depositato quale doc. 2 allegato alla comparsa di costituzione), la clausola va intesa nel senso che il Film andava collocato su un minimo di 200 schermi su tutto il territorio nazionale, e non nelle sole città capozona.

La Bolero Film ha dedotto altresì che, nel richiamato art. 5, laddove si fa riferimento ai 200 schermi, si fa menzione anche di una lista che doveva essere predisposta dalla Bolero e necessariamente approvata dalla Multimedia prima dell'uscita del Film e che la formazione di una lista delle "città capozona" non avrebbe avuto alcun senso dal momento che queste sono individuate dall'art. 26 del D. Lgs. n. 28/2004: quindi la lista non poteva che riferirsi agli schermi di tutte le città del territorio italiano sui quali dovevano essere distribuite le 200 copie del Film. Ha concluso sul punto affermando di non aver assunto alcun obbligo in relazione agli orari di programmazione del film e di averlo comunque collocato su 165 schermi nelle città italiane individuate di comune accordo con la Multimedia, tra le quali erano comprese ovviamente anche le "città capozona" (cfr. doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione), precisando che l'obbligo assunto contrattualmente doveva essere onorato non già al momento dell'uscita cinematografica del Film ma nel corso dell'espletamento dell'incarico il quale, ai sensi dell'art. 3 del contratto, sarebbe scaduto "*dopo 18 mesi dalla data di prima uscita cinematografica*".

Ebbene, l'interpretazione del contratto fornita dalla Bolero non può essere condivisa dal Tribunale, sol che si consideri che il tenore letterale delle parole utilizzate nella formulazione dell'art. 5 del contratto, non lascia spazio a dubbi: l'art. 5 infatti, nel prevedere l'accordo delle parti circa le scelte relative al lancio pubblicitario e del relativo materiale fa salvo, comunque, l'obbligo per la Bolero "*di collocare il film su un minimo 200 ... schermi digitali nelle città capozona ... e di effettuare la prima uscita del film su scala nazionale il 22 novembre 2012*" (cfr. art. 5 contratto).



L'obbligo assunto contrattualmente e non adempiuto riguardava proprio la collocazione in 200 schermi nelle città capozona.

Occorre aggiungere che la nozione di impianto cinematografico (dotato di più sale, in gergo schermi) è diversa da quella di sale cinematografiche o schermo: parte attrice ha documentato che in Italia gli schermi digitalizzati sono 1318, mentre nelle città capozona essi sono 791 (cfr. doc. 1 allegato alla memoria n. 2 ex art. 183, VI comma, c.p.c.): la convenuta sul punto, nella memoria di replica, ha risposto che *“se Bolero avesse collocato il Film in 200 schermi nelle “città capozona”, si sarebbe inevitabilmente verificata la contemporanea proiezione del medesimo Film in più schermi (vale a dire “sale”) dello stesso impianto cinematografico”*, con ciò dimostrando di condividere la distinzione tra impianto cinematografico e sala cinematografica.

La scarsa programmazione del film e comunque la difformità tra quanto pattuito ha trovato riscontro anche nella prova orale svolta.

Il teste Andrea Di Girolamo, escusso all'udienza del 17/9/2015, incaricato di curare per la società attrice la distribuzione dei film, ha dichiarato che già alla data del 23/11/2012 chiedeva ragguagli alla Bolero circa il *“ridotto numero delle sale in cui il film era in programmazione ...”* e con riguardo anche alla *“ridotta proiezione della pellicola dal punto di vista degli orari ...”*, che *“Nel primo fine settimana di programmazione il film era proiettato al massimo in 25 sale nelle città capozona”*, confermando altresì che il film veniva indicato come *“Dracula 3D”* (cfr. verbale del 17/9/2015).

Il teste della stessa Bolero, Leandro Pesci, ha dichiarato alla medesima udienza che *“il film è uscito in 165 copie la prima settimana”* precisando che per impianto si intende anche l'esercizio multisala (cfr. verbale del 17/9/2015).

Ne consegue che da questo punto di vista sono neutre le dichiarazioni rese dal teste Pierluca Sforza all'udienza del 13/4/2016, che si riferisce all'uscita del film negli impianti cinematografici (cfr. verbale del 13/4/2016).

Suggestivo ma inconferente è poi il riferimento della Bolero all'omessa approvazione da parte dell'attrice della lista di cui all'art. 5 del contratto, atteso che tale lista doveva essere predisposta per l'approvazione, e non lo è stata, dalla stessa Bolero.

Quanto alla doglianza relativa alla ridotta distribuzione del Film dal punto di vista degli orari di programmazione è da condividere l'assunto dell'attrice circa l'inserzione



delle clausole d'uso nel contratto, le quali come noto, ai sensi dell'art. 1340 c.c., si intendono inserite se non risulta che non sono state volute dalle parti.

Nel settore specifico è stato dedotto dall'attrice che gli usi prevedono almeno 4 proiezioni giornaliere del film in ciascuna sala: la stessa attrice ha dedotto che il Film, già dalla prima uscita è stato proiettato con uno o due spettacoli.

A sostegno delle proprie tesi la Multimedia ha prodotto due dichiarazioni rilasciate da Richard Borg (Presidente Distributori Anica) e da Lionello Cerri (Presidente della Associazione Esercenti Cinema) quali evidenziano l'importanza di una prima efficace uscita cinematografica di giovedì, ponendo in risalto altresì i riflessi positivi del cosiddetto «passaparola» nel weekend (cfr. doc. 6 e 7 allegati all'atto di citazione).

La difesa della Bolero sul punto non è conferente: quando si afferma che la programmazione oraria è determinata esclusivamente dal successo commerciale riscosso dal film, non si comprende come mai il Film sia stato proiettato in misura ridotta sin dal primo weekend, che assume rilievo centrale per la distribuzione del film stesso.

Infine, con riferimento alla durata dell'incarico, è evidente che l'art. 3 del contratto individua il termine finale dell'incarico conferito alla Bolero, pari a 18 mesi: non può condividersi l'assunto della convenuta secondo cui gli obblighi contrattuali avrebbero dovuti essere raggiunti nel corso dei 18 mesi.

Con riferimento agli altri inadempimenti lamentati da parte attrice deve osservarsi che non è stato allegato dall'attrice l'accordo circa l'eventuale distribuzione il Film su pellicola 35mm: trattandosi di obbligo eventuale (cfr. art. 4 del contratto) e difettando l'allegazione circa il presupposto dell'obbligo, non è provato che lo stesso sia mai venuto ad esistenza.

Con riferimento all'obbligo di rendiconto di cui all'art. 8 del contratto (nonché con riferimento a quello relativo alle spese di cui all'art. 6 del contratto) e al mancato versamento degli incassi del film secondo i tempi e le modalità precisate nella norma contrattuale, ha allegato parte attrice che la Bolero non ha mai ottemperato a tali obblighi.

La Bolero in proposito si è limitata a depositare le fatture sulle spese sostenute, che non possono avere rilievo probatorio in quanto in ossequio agli accordi contrattuali la Bolero avrebbe dovuto rifatturare le spese alla Multimedia, consentendo alla stessa di imputare le spese affrontate alla distribuzione del Film per conto della Multimedia.



Infatti con riferimento alle spese, ai sensi dell'art. 6 del contratto una volta rendicontati alla Multimedia gli importi relativi alle spese, la Bolero doveva addebitare alla mandante con regolari documenti contabili il 100% delle spese sostenute: la Multimedia avrebbe poi provveduto al rimborso come concordato.

I testi della Bolero Pierluca Sforza e Donato Solaro, escussi all'udienza del 13/4/2016, hanno sul punto reso dichiarazioni generiche e non verificabili avendo dichiarato il primo, di avere consegnato personalmente a Multimedia le distinte di incasso dei cinema alla data dell'8 gennaio 2013 e il secondo di avere consegnato alla Multimedia i rendiconti delle spese e degli incassi del Film ed i relativi documenti contabili attraverso l'utilizzo di un pony express, di cui non si conoscono altri dettagli.

Quanto all'obbligo di concordare fornitori e modalità di pagamento nonché di stipulare i contratti con gli esercenti delle sale cinematografiche (artt. 6 e 8 del contratto) la Bolero nulla ha dedotto.

Infine, sin dalla sua uscita il Film è stato erroneamente indicato come «Dracula 3D» e non «Dracula di Dario Argento», come risulta dai documenti prodotti.

In conclusione, attesi gli inadempimenti di cui si è dato atto, parte attrice legittimamente si è avvalsa della clausola risolutiva espressa, ex art. 1456 c.c., di cui agli artt. 9 e 12 del contratto stipulato tra le parti, dichiarando di volersene avvalere con lettera dell'8/3/2013 (cfr. doc. 5 allegato all'atto di citazione).

In ordine alla quantificazione dei danni, va riconosciuto a parte attrice la somma pari a euro 165.000,00 a titolo di incassi effettivi del Film trattenuti dalla convenuta, già detratta dall'incasso totale (pari ad € 330.000,00) la quota del 50% in favore dell'esercente della sala cinema.

Con riferimento al mancato guadagno derivante dall'inadempimento degli obblighi di distribuzione, la liquidazione del danno va fatta in via necessariamente equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c.

A tal fine parte attrice ha offerto il parametro, che il Tribunale condivide, dell'incasso degli ultimi due film del medesimo regista Dario Argento e cioè Il cartaiolo e La terza madre, operando una riduzione del 50% della presenza media di spettatori, onde tenere adeguatamente conto del periodo di crisi, giungendo ad una previsione di incassi pari a € 3.396.157,00 (cfr. doc. 7, all. 14/A all'atto di citazione).



Da tale importo che costituisce l'incasso stimato va detratto, come previsto dalla stessa parte attrice con riferimento agli incassi effettivi non restituiti dalla convenuta, la quota del 50% a favore dell'esercente delle sale, arrivando all'importo di € 1.698.078,50, dal quale va detratta la quota in favore di Bolero come compenso qualora il contratto non si fosse risolto di diritto pari a euro 339.615,70 (il 20% ai sensi dell'art. 7 del contratto).

Il mancato guadagno di Multimedia può dunque stimarsi, alla luce dei parametri indicati, in € 1.358.462,80.

Nessun'altra voce di danno può essere riconosciuta a parte attrice, difettando la prova del nesso di causalità, ai sensi dell'art. 1223 c.c., con l'inadempimento accertato.

In conclusione la convenuta va condannata al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 1.358.462,80 a titolo di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale.

Trattandosi di debito di valore, la cui funzione è quella di ricostruire integralmente il patrimonio del danneggiato sia pure attraverso un somma di denaro per equivalente, alla stessa parte attrice va anche riconosciuto - alla luce del noto orientamento fatto proprio dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con la sentenza 22.4.1994 - 17.2.1995 n. 1712 e successivamente, tra le altre, da Cass. civ., sez. 3°, n. 5234, del 10/03/2006 - il c.d. *lucro cessante*, per compensare il danneggiato del mancato tempestivo godimento dell'equivalente in denaro del bene perduto dalla data dell'evento (nel caso di specie dall'8/3/2013) all'attualità.

Tale somma può essere liquidata, alla luce dei criteri indicati dalla giurisprudenza citata, con la tecnica degli interessi legali, devalutando l'importo dovuto alla data dell'evento e poi calcolando gli interessi legali sulla somma originaria rivalutata anno per anno in base agli indici annuali di rivalutazione.

Considerato che con la presente pronuncia il credito di valore si converte in credito di valuta in quanto liquidato, sulla somma complessiva riconosciuta all'attore spettano inoltre gli interessi di mora in misura legale, dalla pubblicazione della sentenza al saldo.

L'accoglimento della domanda principale determina il rigetto della domanda riconvenzionale proposta dalla Bolero.

La condanna alle spese del procedimento, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.



Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:

- accoglie la domanda proposta da MULTIMEDIA FILM PRODUCTION SRL e, per l'effetto, condanna la BOLERO FILM SRL al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, della somma di € 1.358.462,80 oltre interessi come precisati in motivazione, nei confronti di MULTIMEDIA FILM PRODUCTION SRL;

- condanna BOLERO FILM SRL alla rifusione delle spese di giudizio sostenute da MULTIMEDIA FILM PRODUCTION SRL che liquida in complessivi € 55.000,00 per compenso professionale, oltre € 2.134,00 per spese e oltre al rimborso forfettario delle spese generali e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2018

Il Giudice

dott.ssa Stefania Garrisi

